



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Obbligo di autorizzazione e formazione per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali

Le borse di settore sono manifestazioni durante le quali animali, in particolare rettili e uccelli ornamentali, vengono offerti all'acquisto o allo scambio. Sono sia privati, ad esempio allevatrici e allevatori, sia commercianti a vendere o scambiare tra loro gli animali. In queste occasioni, animali di differenti provenienze e specie vengono riuniti, non di rado per l'ennesima volta, in spazi ridotti: ciò comporta stress e rischi sanitari.

Nei mercatini e nelle esposizioni organizzati da associazioni di allevatori e altri promotori, vengono offerti a possibili acquirenti soprattutto conigli, roditori, uccelli da reddito e ornamentali oppure cuccioli di gatto o cane provenienti da fattorie.

Le presenti informazioni tecniche raccolgono le più importanti disposizioni in materia di protezione degli animali.

Obbligo di autorizzazione

Per le esposizioni in cui si commercia con gli animali e per i mercatini e le borse di settore è necessaria un'autorizzazione (cfr. art. 13 cpv. 1 LPAn; art. 104 cpv. 3 OPAn).

Pratiche vietate sugli animali

È vietato effettuare od omettere l'esecuzione di pratiche in vista di esposizioni, se ciò procura all'animale dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere. Non è nemmeno permesso somministrare agli animali sostanze per modificare l'aspetto esteriore qualora ciò comprometta la loro salute o il loro benessere (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. g + i OPAn).

È vietato offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali. Questo vale anche per i cani di detentori esteri che hanno introdotto i loro cani in Svizzera per un breve soggiorno oppure a titolo di trasloco di masserizie (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. e + cpv. 2 OPAn).

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo e se i requisiti riguardanti la formazione del

personale addetto alla cura degli animali sono soddisfatti (cfr. art. 105 cpv. 1 lett. a-b OPAn). Nel quadro dell'autorizzazione sono possibili deroghe per quanto concerne i requisiti riguardanti la detenzione o il personale addetto alla cura degli animali (cfr. art. 106 cpv. 4 OPAn).

Requisiti riguardanti la formazione del personale addetto alla cura degli animali

- **Attestato di competenza**

La persona responsabile dell'accudimento degli animali durante la manifestazione deve essere titolare di un attestato di competenza sul trattamento con riguardo delle specie animali in questione. L'attestato permette di acquisire conoscenze approfondite concernenti la cattura e la detenzione di animali, il trasporto rispettoso, l'accudimento adeguato alle esigenze delle specie animali e l'allestimento di parchi nonché la tenuta di registri di controllo dell'effettivo degli animali (cfr. art. 103 lett. d OPAn, art. 39 + 41 OFPAn). L'attestato di competenza può essere conseguito tramite un corso riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) o un periodo di pratica durante almeno tre manifestazioni (cfr. art. 198 cpv. 2 OPAn, art. 40 OFPAn). Sono esonerate dall'ottenere un attestato di competenza le persone che dispongono di una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione (cfr. art. 193 cpv. 3 OPAn).

- **Altre formazioni**

In casi specifici l'autorità cantonale in materia di protezione degli animali può riconoscere anche altre formazioni che trasmettono le conoscenze, necessarie per la cura degli animali, sulle esigenze degli animali detenuti e su come trattarli in modo rispettoso (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn). Die queste altre formazioni fanno in particolare parte formazioni superiori come una formazione specialistica non legata a una professione riconosciuta dall'USAV o una formazione specialistica professionale o universitaria (p. es. guardiano di animale o zoologo; cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn).

Domande di autorizzazione

Il promotore deve presentare le richieste di autorizzazione con il relativo formulario all'autorità cantonale in materia di protezione degli animali (cfr. art. 104 cpv. 1 + 3 OPAn). Gli indirizzi degli uffici veterinari cantonali sono consultabili su www.blv.admin.ch > L'USAV > Attuazione delle normative > Servizio veterinario svizzero.

Autorizzazione, oneri

L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile della manifestazione ed è limitata alla durata della manifestazione (cfr. art. 106 cpv. 1 + 2 OPAn). Mutamenti importanti in un'autorizzazione concernenti il numero o la specie degli animali, i locali, i parchi o i requisiti riguardanti la cura degli animali devono essere preventivamente notificati. L'autorità cantonale competente decide se sia necessaria una nuova autorizzazione (cfr. art. 107 OPAn).

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri, ad esempio per quanto riguarda il numero di animali, le specie animali, i requisiti per i parchi, le manipolazioni sugli animali, l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione e le responsabilità del personale addetto alla cura degli animali (cfr. art. 106 cpv. 3 OPAn).

Regolamento della manifestazione

Alle persone responsabili dello svolgimento di borse di settore, esposizioni in cui si commerciano animali e mercatini si raccomanda di integrare gli oneri dell'autorizzazione nel regolamento della manifestazione. Tale regolamento contiene le condizioni di ammissione per gli offerenti nonché disposizioni per proteggere gli animali offerti, quali:

- Gli animali devono essere trasportati con riguardo (cfr. art. 15 LPAn). I contenitori di trasporto devono avere sufficienti aperture di ventilazione ed essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale. Gli animali non devono poter fuggire e i contenitori devono essere fatti in modo tale che il rischio di ferimento sia minimo (cfr. art. 167 cpv. 1 OPAn).
- Gli animali devono poter essere offerti solo nel settore della manifestazione adibito a questo scopo (nessuna vendita nei parcheggi).
- I parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi e abbeverarsi nonché di luoghi coperti e ambienti climatizzati (cfr. art. 3 cpv. 2 OPAn).
- Nei locali espositivi gli animali non dovrebbero essere fatti uscire dai parchi poiché sussiste il rischio che fuggano.
- Durante una manifestazione non è permesso determinare il sesso di un animale con l'aiuto di mezzi ausiliari.
- Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente (cfr. art. 109 OPAn).
- Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale. (cfr. art. 110 OPAn).
- Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale (socializzazione, alimentazione e cure, esigenze climatiche) (cfr. art. 111 OPAn).

Questo elenco non è esaustivo.

Elenco degli animali e degli offerenti

La persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino per ogni espositore l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali portati. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità (cfr. art. 106 cpv. 5 OPAn).

Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)

Art. 13 LPAn

Obbligo di autorizzazione e annuncio

¹ Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

² Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

Art. 105 OPAn**Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

¹ L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;
- b. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;
- c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
- d. nel caso della pubblicità, è garantito che essa non provoca dolori o lesioni agli animali, né ne lede la dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.

² Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.

Art. 106 cpv. 1 - 5 OPAn Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

² Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi;
- c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione;
- d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.

⁴ L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:

- a. i requisiti riguardanti la detenzione;
- b. i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.

⁵ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità.

Art. 107 OPAn**Notifica di mutamenti importanti**

Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

Art. 109 OPAn**Autorizzazione di detenzione per il cessionario**

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente.

Art. 110 OPAn**Limite d'età per il cessionario**

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.

Art. 111 OPAn**Obbligo d'informazione**

Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 13 LPAn oppure all'articolo 89 o 90 della presente ordinanza.

Art. 167 cpv. 1 + 2 OPAn Contenitori di trasporto

¹ I contenitori di trasporto devono essere:

- a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- b. sufficientemente robusti [...] da non poter essere danneggiati dagli animali;
- c. costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
- d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;
- e. provvisti di sufficienti aperture d'aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;
- f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata che possano essere utilizzate senza che gli animali riescano a fuggire.

² I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non devono essere urtati, lanciati o rovesciati.

Art. 193 cpv. 2 + 3 OPAn Attestato di formazione

² La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza.

³ All'attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.

Art. 198 cpv. 2 OPAn**Formazione con attestato di competenza**

² Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

Art. 199 cpv. 3 OPAn**Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale**

³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

Art. 39 OFPAN**Obiettivo di apprendimento**

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 103 lettera d OPAn è di insegnare alla persona responsabile dell'accudimento come si tratta con riguardo un animale in occasione di esposizioni, borse di settore o nell'ambito della pubblicità.

Art. 40 OFPAn**Forma e durata della formazione**

La formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno 3 ore o di un periodo di pratica durante almeno 3 manifestazioni in un'azienda di cui all'articolo 206 OPAn, sotto la direzione di un titolare del rispettivo attestato di competenza.

Art. 41 OFPAn**Contenuto della formazione**

La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali delle basi legali e conoscenze approfondite concernenti la cattura e la detenzione di animali, il trasporto rispettoso, l'accudimento adeguato alle esigenze delle specie animali e l'allestimento di parchi nonché la tenuta di registri di controllo dell'effettivo degli animali.